

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 6 dicembre 1895; *Pres. BIANCHI P., Est. IMPERATRICE; Ministero del tesoro (Avv. erar. Paolucci) c. Congregazione di carità di Borghetto lodigiano.*

Spese di ricovero — Rimborso — Giunta prov. amm.— Competenza — Sede contenziosa (R. D. 19 novembre 1889 sul mantenimento degli indigenti, art.26; L. 1° maggio 1890 sulla giustizia amm., art.3; Regolamento relativo 4 giugno 1891, art.1).

Le questioni relative a rimborso di spese di spedalità debbono esser decise dalla Giunta prov. amm. in sede contenziosa, sotto pena di nullità. (1)

La Sezione, ecc. — Considerato in diritto che ben fondato ed esauriente si appalesa il primo mezzo del ricorso relativo alla violazione delle forme procedurali, non mettendosi in dubbio dalla stessa Giunta prov. amm. di aver creduto applicabili le norme amministrative in sede di tutela e ciò in base di una opinione dottrinale non suffragata dalla legge, e contraddetta dalla costante giurisprudenza di questa IV Sezione.

Basterebbe il riflettere che il decreto legislativo 19 novembre 1889, autorizzando il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa contro le decisioni della Giunta prov. amm. in *subiecta materia*, rivela a chiare note il concetto che anche al primo giudizio fossero applicabili le medesime norme, per non trattarsi di un provvedimento di semplice tutela, ma di una pronunzia emessa con carattere giurisdizionale, imperciocché il significato proprio del *decidere* importa il definire la ragione dei contendenti, e quindi di un esame intrinsecamente contraddittorio; ed in effetti l'obbietto della contestazione cade appunto su di un rapporto di credito e di debito tra i vari enti chiamati al rimborso delle spese, in conformità de' principi stabiliti dalla vigente legge di pubblica sicurezza e del suddetto decreto legislativo.

Ma chiude l'adito ad ogni discussione in contrario l'osservare che il regolamento 4 giugno 1891 per l'ordinamento della giustizia amministrativa con l'art.1° venne ad estendere le norme del procedimento giurisdizionale davanti alle Giunte provinciali amministrative dalle materie contemplate nella legge 1° maggio 1890, a tutte quelle rispetto alle quali le medesime Giunte fossero da altre leggi investite di giurisdizione. Ed è risaputo che le leggi di procedura, per una ragione di ordine pubblico, dal momento della loro applicazione investono tutti i procedimenti che sono intesi a regolare, abrogando di conseguenza ogni norma anteriore, salvo particolari disposizioni di diritto transitorio.

Laonde dopo l'attuazione del precitato regolamento 4 giugno 1891 non è più lecito discutere delle norme diverse per avventura anteriormente adottate nei singoli casi.

Considerato a conforto di quanto si è detto che con decisione 26 ottobre 1894 (Congregazione di carità ed Intendenza di Macerata) questa IV Sezione ebbe a ritenere in via di massima che il decreto legislativo 19 novembre 1889 conferisce alle Giunte prov. amm. speciale giurisdizione contenziosa in materia di spese pel mantenimento d'indigenti inabili al lavoro; locché importa che i giudizi si svolgano con particolari forme e guarentigie procedurali, le quali, non determinate nell'anzidetto decreto, si debbono ricercare nella legge 1° maggio 1890 e nel relativo regolamento 4 giugno 1891, ed essere essenzialissime quelle che assicurano e disciplinano il contraddittorio delle parti. E con altra più recente decisione 18 maggio 1895, n.93, si è tenuto fermo ai principi sopra discorsi.

Per questi motivi, annulla, ecc.